

*Consorzio di gestione provvisoria del Parco
Naturale Regionale "Dune costiere da Torre
Canne a Torre S. Leonardo"*

(art. 31 D.L.vo n.267/2000 e art.13, c. 1, L.R. n.31/2006)
SEDE: Ostuni - Piazza della Libertà c/o Comune di Ostuni

**REGOLAMENTO PER L'USO DEGLI
AUTOMEZZI DI SERVIZIO DEL CONSORZIO**

Il presente Regolamento è stato approvato con delibera della Giunta esecutiva
n. 26 del 16.12.2010 pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Ostuni dal
20.12.2010 al 03.01.2011.

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina limiti, criteri e modalità per l'acquisizione e l'utilizzo degli automezzi di proprietà o, comunque, nella disponibilità del Consorzio di gestione provvisoria del Parco Naturale Regionale "Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo" (di seguito "Consorzio").

Sono tenuti ad osservare le norme del presente regolamento tutti gli amministratori, nonché tutti coloro che, sulla base di specifici rapporti (collaborazioni, incarichi, convenzioni) e previa specifica autorizzazione, facciano uso degli automezzi dell'Consorzio.

Articolo 2 – Principi

L'acquisizione e l'utilizzo degli automezzi consortili deve essere improntato a principi di razionalizzazione delle risorse strumentali e di massimo contenimento delle spese di esercizio.

L'utilizzo degli automezzi, in particolare, deve assicurare la razionalizzazione dell'uso dei automezzi per percorsi in tutto o in parte coincidenti.

Articolo 3 - Acquisizione degli automezzi

L'acquisizione ovvero la sostituzione, a qualunque titolo, degli automezzi nella disponibilità del Consorzio sono effettuate dal Presidente del Parco di concerto con il Direttore del Parco, compatibilmente con le risorse disponibili nel bilancio di previsione approvato dall'Assemblea del Consorzio e tenuto conto delle risultanze dei rendiconti annuali di cui all'articolo 12 del presente regolamento.

La scelta di procedere alla sostituzione/acquisizione di un autoveicolo dovrà essere accompagnata da una relazione tecnica da cui si evinca la convenienza economica dell'operazione tenuto conto, in particolare, delle esigenze connesse all'utilizzo del mezzo nonché dei costi di acquisto/manutenzione.

Articolo 4 - Assunzione in carico

Il Direttore del Parco, al momento dell'acquisizione dell'automezzo, ne dà comunicazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'iscrizione negli inventari; il Responsabile del Servizio Finanziario provvede alla definizione della relativa copertura assicurativa ed al pagamento della tassa di proprietà. Ogni altra procedura rimane a carico del Direttore del Parco.

Art. 5 - Modalità di impiego degli automezzi

L'uso degli automezzi è autorizzato per iscritto dal Direttore del Parco.

Gli automezzi destinati in maniera continuativa ad un Servizio specifico possono essere assegnati dal Direttore del Parco, in "affidamento temporaneo" al Responsabile del medesimo servizio (di seguito "Responsabile assegnatario") che provvede a curarne l'utilizzo nel rispetto delle norme di legge, nonché delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Nel caso di automezzi destinati in maniera continuativa ad un Servizio specifico, l'uso degli stessi è autorizzato, per iscritto, dal Responsabile assegnatario.

In ogni caso, tutti i conducenti degli automezzi devono essere persone che, a qualunque titolo, prestino servizio per l'Consorzio, purché debitamente autorizzate dal Direttore del Parco o dal Responsabile assegnatario e munite del titolo abilitativo alla guida prescritto dalle vigenti disposizioni.

E' fatto assoluto divieto a qualunque affidatario di concedere, per qualsiasi motivo, a privati od ad enti terzi l'uso degli automezzi di cui l'Consorzio dispone.

Art. 6 - Finalità di impiego degli automezzi

L'uso degli automezzi di cui il Consorzio dispone è consentito esclusivamente per le finalità istituzionali dello stesso e per esigenze di servizio.

Sugli automezzi di cui il Consorzio dispone non è ammesso il trasporto di persone estranee al Consorzio che non siano incluse in apposito elenco preventivamente approvato a cura del Direttore del Parco. In casi di eccezionale, comprovata emergenza, il trasporto di terzi potrà essere effettuato, annotandone le specifiche circostanze nella documentazione di bordo. Non è, in ogni caso, consentito trasportare cose od oggetti non attinenti al servizio.

È consentito l'uso in maniera continuativa, senza autista, di una autovettura del Consorzio da parte del Presidente del Parco, solo per esigenze di servizio, compreso il viaggio dal luogo di dimora alla sede dell'Consorzio e ritorno.

Art. 7 - Documentazione di bordo degli automezzi

Per ogni automezzo dell'Consorzio sarà predisposto un libretto di vettura su cui verranno annotati, a cura dell'utilizzatore, i seguenti dati per ogni uscita dell'automezzo:

1. titolo autorizzativo all'impiego del mezzo;
2. data e ora in cui ha inizio il servizio;
3. chilometri indicati dal conta chilometri all'inizio del servizio;
4. rifornimenti di carburante e lubrificanti eseguiti;
5. eventuali pedaggi autostradali pagati;
6. data e ora di cessazione del servizio;
7. chilometri indicati dal conta chilometri alla fine del servizio;
- 8 ogni altra notizia utile ai fini del funzionamento dell'automezzo (sostituzione pneumatici, riparazioni, anomalie o guasti);

L'utilizzatore dovrà apporre in calce al foglio la propria firma.

Il libretto di vettura deve essere, di volta in volta, compilato e firmato dal conducente e consegnato, con cadenza trimestrale, al Responsabile assegnatario ovvero al Direttore del Parco per le verifiche di competenza.

I libretti di vettura interamente compilati sono conservati dal Direttore del Parco.

Art. 8 - Oneri del conducente

Il conducente deve assicurarsi, prima di mettersi in viaggio, che l'automezzo sia coperto dall'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e che sia provvisto di tutta la documentazione prescritta dalle vigenti normative. E' tenuto al rispetto delle disposizioni del Codice della Strada, all'uso del mezzo con diligenza e cura ed è responsabile degli eventuali danni cagionati allo stesso per negligenza od imprudenza.

E' responsabile dei danni a persone terze e a cose di terzi per colpa grave. Non gli è consentito fare dell'automezzo un uso personale o comunque diverso da quello autorizzato e sono a suo esclusivo carico le sanzioni per infrazioni al Codice della Strada e/o connesse alla circolazione del veicolo. Gli è vietato abbandonare l'automezzo senza le dovute cautele.

Il conducente, al termine di ciascun utilizzo, cura il ricovero dell'automezzo nei luoghi prestabiliti o in ogni caso, in luoghi ritenuti idonei ad una corretta conservazione. E' tenuto a dare immediatamente, e per iscritto, ogni notizia relativa ad eventuali guasti, difetti ed inconvenienti riscontrati nell'uso del veicolo, sottoscrivendo le relative annotazioni nel libretto di vettura.

In caso di guasti improvvisi verificatisi nel corso di un viaggio ed in genere nei casi di urgenza e necessità, il conducente dell'automezzo, previa autorizzazione anche telefonica del Direttore del Parco ovvero del Responsabile assegnatario, può fare eseguire immediatamente le riparazioni necessarie ricorrendo alle officine disponibili sul posto. In tali evenienze, le spese di riparazione, ove sostenute dal conducente, debbono essere documentate nelle forme prescritte e, una volta vistate da colui che le ha autorizzate, vanno rimborsate dal Responsabile del Servizio Finanziario sulla base della documentazione presentata e nei termini più solleciti.

Nel caso di furto dell'automezzo il conducente deve provvedere immediatamente alla relativa denuncia alle competenti autorità di polizia e, di seguito, presentare un dettagliato rapporto al Direttore del Parco o al Responsabile assegnatario.

Art. 9 - Comportamento in caso di sinistri

1. In caso di incidente stradale il conducente ha l'obbligo:

- di fermarsi immediatamente e di dare la massima assistenza possibile agli eventuali infortunati;
- di darne comunicazione telefonica al Direttore del Parco e, ove autorizzato, di compilare il modello di constatazione amichevole di incidente/denuncia di sinistro ovvero redigere rapporto di quanto avvenuto, dei danni a persone e/o alle cose, delle responsabilità presunte, con l'indicazione delle coperture assicurative dei terzi coinvolti. Se il conducente è impossibilitato, il Direttore del Parco o il Responsabile assegnatario provvede d'ufficio a tali adempimenti.

Il conducente, ove ritenuto necessario od anche solamente opportuno, richiede l'assistenza della Forza Pubblica per gli accertamenti di rito ovvero provvede a recarsi personalmente al più vicino posto di polizia consegnando al Direttore del Parco o al Responsabile assegnatario copia dell'eventuale verbale ivi redatto.

Il Direttore del Parco o il Responsabile assegnatario, in base al rapporto ed agli altri elementi raccolti, dispone la denuncia alle imprese assicuratrici secondo le norme vigenti e ove sia stato danneggiato l'automezzo dell'Consorzio richiede l'effettuazione urgente degli accertamenti del caso per poter successivamente riparare il mezzo e ottenere il risarcimento del danno subito.

Art.10 - Manutenzione degli automezzi

La buona manutenzione dell'automezzo è di competenza del consegnatario e consiste nella verifica, con cadenza non superiore a giorni trenta, dello stato di efficienza del mezzo, con particolare riguardo a:

- controllo dei livelli dell'olio, dell'acqua, del liquido dei freni;
- pulizia dell'automezzo;
- accertamento di eventuali perdite di carburante o di altri liquidi;
- verifica della corretta funzionalità degli apparecchi di bordo;
- controllo della pressione pneumatici;
- verifica delle parti esterne della carrozzeria.

Gli interventi di manutenzione e riparazione degli automezzi devono essere preceduti dal preventivo dei lavori da eseguirsi e sono autorizzati dal Direttore del Parco o dal Responsabile assegnatario presso le officine convenzionate o, eventualmente, aggiudicatarie del servizio.

Compete al Consegnatario assicurare l'effettuazione dei tagliandi previsti dal libretto di manutenzione di ciascun automezzo e la revisione dello stesso in conformità a quanto disposto dal vigente Codice della Strada. Il Consegnatario provvede, altresì, a segnalare, con congruo anticipo e per iscritto, al responsabile del Servizio Finanziario le scadenze

relative alla copertura assicurativa, alla tassa di proprietà e ad ogni adempimento di legge inerente gli automezzi assunti in carico.

Art. 11 - Rifornimenti di carburante

I conducenti degli automezzi provvedono ai rifornimenti di carburante nelle stazioni di rifornimento tassativamente indicate dall'Consorzio e nel rispetto della procedura (utilizzo di carta petrolifera, utilizzo di buoni da staccarsi dal bollettario in dotazione o altre modalità di pagamento) indicata dal Direttore del Parco.

In tutti i casi in cui, per giustificate circostanze, non sia possibile attenersi alle modalità di rifornimento e di pagamento di cui al precedente capoverso, e sia preteso il pagamento in contanti da parte del conducente dell'automezzo, costui dovrà pretendere il rilascio di una ricevuta fiscalmente rilevante e potrà essere rimborsato delle spese sostenute solo dietro presentazione di tale ricevuta al Direttore del Parco o al Responsabile assegnatario.

Art. 12 - Rilevazione annuale dei costi di esercizio

1. Alla fine di ogni anno finanziario il Direttore del Parco o, nel caso di automezzi destinati in maniera continuativa ad un Servizio specifico, il Responsabile del medesimo servizio, riepiloga su appositi tabulati tutti i dati concernenti tutti gli automezzi a qualunque titolo nella disponibilità dall'Consorzio, procedendo al raffronto degli stessi in modo che possa essere rilevato il rispettivo costo medio e complessivo di esercizio ed evidenziata la modalità operativa rivelatasi economicamente più conveniente per l'Consorzio.